

STATUTO
<< Associazione dei Gestori dei Rifugi Alpini del Veneto >>

TITOLO I

COSTITUZIONE – DURATA – SCOPI

ART. 1

E' costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile l'associazione denominata:

<< AGRAV - Associazione dei Gestori dei Rifugi Alpini del Veneto >>

altrimenti denominata **"Gestori Rifugi Veneto"**

con sede presso il domicilio del presidente pro tempore oppure in altra sede qualora deliberato dall'Assemblea Generale e con giurisdizione sulla regione del Veneto e nei comprensori confinanti.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La sua durata è illimitata, fino a revoca dell'assemblea.

Lo scioglimento sarà determinato dall'Assemblea Generale con la maggioranza degli associati presenti all'Assemblea stessa.

ART. 2

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha fini di lucro ed ha per scopi principali:

- a) Rappresentare e tutelare gli associati e la categoria, nell'ambito degli interessi generali del turismo regionale;
- b) Promuovere ed attuare le intese tra associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse;
- c) Mantenere ed incrementare le relazioni con altre associazioni di categoria, sia a carattere territoriale, nazionale ed internazionale;
- d) Promuovere il miglioramento della qualificazione professionale degli associati e l'istruzione professionale dei dipendenti di aziende ricettive alpine;
- e) Promuovere la riqualificazione edilizia delle strutture adibite a rifugi alpini;
- f) Mantenere i rapporti di collaborazione con gli Enti pubblici e Privati salvaguardando sia gli interessi dell'Associazione, sia quelli dei singoli Associati;
- g) Provvedere alla nomina e designazione dei propri rappresentanti in tutti i Consigli, Enti, Commissioni ed organi in cui tali rappresentanti siano richiesti o ne sia ravvisata l'opportunità nell'interesse della categoria;
- h) Adempiere infine ad ogni altro compito che venisse deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ed affiancare, nell'interesse del turismo d'alta quota, iniziative promosse dagli organi comunali, comprensoriali, regionali e nazionali;
- i) Rappresentare l'interesse degli associati presso la pubblica Autorità e presso terzi trattare in genere tutti i problemi inerenti al turismo montano;
- l) Pubblicizzare le località dei rifugi e posti tappa in quanto strutture turistiche ed attuare organici programmi in collaborazione con gli Enti preposti;
- m) Promuovere e divulgare le iniziative degli Associati sollecitandone la cooperazione ed incentivandone l'attività e la solidarietà sociale .
- n) Promuovere l'organizzazione di tutti gli associati rendendo effettiva ed operante la loro reciproca solidarietà e collocazione a salvaguardia degli interessi morali, economici e sociali del patrimonio alpino naturale della Regione;
- o) Promuovere, in sinergia con i soggetti preposti, la diffusione di adeguate norme comportamentali a chi frequenta l'ambiente montano per la tutela della incolumità personale e della naturale bellezza dell'ambiente;
- p) Favorire lo sviluppo di accordi commerciali nell'interesse degli Associati.

Tutte le attività di cui sopra possono essere perseguite in proprio o per conto di qualsivoglia committente : Enti Pubblici, Parapubblici e Statali, Cooperative, aziende private e privati cittadini.

ART. 3

L'Associazione può aderire, con deliberazione del Consiglio Direttivo ad associazioni di carattere internazionale, regionale e interprovinciale aventi i medesimi o simili scopi.

TITOLO II

ASSOCIATI

ART. 4

Possono far parte dell'Associazione come soci i Gestori dei rifugi alpini
Per Gestori si intendono le persone fisiche, i legali rappresentanti di strutture societarie/associative o soggetti dagli stessi delegati
Possono altresì far parte dell'Associazione, come soci, le persone di cui sopra, Gestori di rifugi alpini non situati in Veneto, qualora gli stessi si trovino in comprensori confinanti e parzialmente rientranti nella Regione del Veneto.
La domanda di ammissione deve contenere la dichiarazione di accettare il presente statuto, di osservare scrupolosamente la disciplina sociale, nonché tutte quelle disposizioni e norme che saranno deliberate dagli Organi sociali.

ART. 5

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Avverso la negata ammissione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo in unica istanza.

ART. 6

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria erogano contribuzioni volontarie straordinarie;

straordinari: gestori che si trovano momentaneamente non titolari di gestione di Rifugio; non hanno il diritto di voto. La quota associativa sarà ridotta e potranno far parte di questa categoria per un massimo di tre anni consecutivi;

onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, non hanno diritto di voto.

L'iscrizione a socio ha la durata annuale; essa si intende tacitamente rinnovata per un uguale periodo qualora non siano presentate le dimissioni scritte, dirette al Consiglio Direttivo dell'Associazione, almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

Il socio è tenuto a versare una quota ordinaria annuale ed ogni altra contribuzione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le quote ed i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

ART. 8

Il socio che non abbia pagato i contributi decade dall'esercizio dei diritti sociali.

Decade altresì dalla qualifica di socio colui che perda i requisiti previsti dal precedente art. 4.

Il socio che espliciti azione contraria all'attività e agli interessi dell'Associazione può essere, in rapporto alla gravità delle mancanze commesse, sospeso o espulso dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo o della Giunta Esecutiva se esistente.

Il socio radiato, sospeso o espulso, può ricorrere avverso tale provvedimento entro 30 giorni dalla notifica al Consiglio Direttivo. Alla prima Assemblea Generale secondo l'art. 18 del presente Statuto verrà costituito il Collegio dei Proviviri che deciderà in via definitiva.

L'Associazione può procedere legalmente per il recupero dei crediti maturati.

TITOLO III
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) La Giunta Esecutiva (se, tramite voto del consiglio direttivo, se ne dovesse ravvisare la necessità)
- d) Il Presidente
- e) Il Collegio dei Probiviri

Art. 10

L'Assemblea Generale è formata da tutti i soci in regola con il versamento dei contributi. Ciascun socio ha facoltà di farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario almeno un quinto dei soci. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con avviso da spedirsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, con la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno cinque giorni.

L'assemblea sarà valida in prima convocazione quando siano presenti tanti associati che rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea si intenderà costituita e sarà valida qualunque sia il numero dei voti degli associati intervenuti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti espressi, non tenendosi calcolo degli astenuti e dei voti nulli.

Ogni associato ha diritto ad un voto purché in regola con la quota associativa.

Il metodo di votazione è stabilito dall'Assemblea: per l'elezione delle cariche sociali qualora non ci sia unanimità si deve votare per scheda segreta. La modalità di votazione per le deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno) potrà essere palese o segreta su indicazioni dell'assemblea stessa.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente; nelle votazioni a scheda segreta in caso di parità, si deve ripetere la votazione.

Il Presidente dell'Assemblea viene eletto dalla stessa nel proprio ambito.

ART. 11

L'Assemblea Generale nella sua riunione ordinaria ratifica il conto consuntivo e preventivo.

Sono inoltre attribuzioni dell'Assemblea:

- a) Eleggere il Consiglio Direttivo;
- b) L'esame dei problemi di importanza fondamentale interessanti il turismo alpino e l'organizzazione dell'associazione per stabilire le direttive da tenere presenti nello svolgimento dell'attività dell'associazione stessa;
- c) Le modifiche statutarie che debbono essere poste all'ordine del giorno e comunicate agli associati con preavviso di almeno 15 giorni;
- d) Ratificare l'importo della quota sociale proposta dal consiglio direttivo;
- e) Approvare l'eventuale regolamento interno;
- f) Deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea è costituito da un numero di membri variabile da 5 a 13, secondo quanto determinato per la prima volta dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci; i membri del Consiglio saranno di preferenza scelti in rappresentanza proporzionata di tutte le aree omogenee agli effetti dell'associazione ed agli scopi della stessa.

Ogni qualvolta si renda vacante un posto di Consigliere si provvederà alla sua sostituzione, designando il primo dei non eletti.

ART. 13

Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno 3 volte all'anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Esso è convocato con invito da spedirsi almeno 5 giorni prima della data della riunione.

L'invito deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ed una breve illustrazione, quando possibile, degli argomenti stessi. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato telefonicamente con preavviso di tre giorni.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Si intende decaduto di carica il Consigliere che senza giustificato motivo, per due volte consecutive non partecipa alle sedute. Di conseguenza si provvederà alla sua sostituzione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente (in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente) e sono valide quando vi partecipano almeno ½ dei componenti.

Il Presidente può chiamare ad intervenire alle riunioni, come esperti, persone di particolare competenza in argomenti posti all'ordine del giorno. Essi non hanno diritto di voto. Le deliberazioni del Consiglio valgono a semplice maggioranza di voti.

ART. 14

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) Eleggere il Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
- b) Eleggere i 2 componenti della Giunta Esecutiva se instaurata dal consiglio direttivo. Il Presidente ne fa già parte di diritto e ne assume la direzione;
- c) Deliberare in merito ad adesioni o partecipazioni ad associazioni ed Enti aventi i medesimi scopi dell'associazione o che comunque interessino l'attività turistica;
- d) Deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano lo specifico settore turistico tenendo presente le direttive di massima stabilite dall'Assemblea Generale;
- e) Deliberare sull'eventuale istituzione di sezioni nell'ambito del territorio regionale;
- f) Curare il conseguimento dei fini statutari;
- g) Decidere la misura e fissare le modalità di esazione dei contributi associativi;
- h) Predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo da prestare all'assemblea generale ordinaria dell'associazione per l'approvazione;
- i) Deliberare su ogni argomento che sia sottoposto a suo esame dal presidente o dalla eventuale Giunta Esecutiva;
- l) Decidere in merito ai ricorsi contro le deliberazioni adottate dalla Giunta Esecutiva in base agli art. 5 ed 8;
- m) Convocare l'Assemblea Generale;
- n) Deliberare sull'acquisizione ed alienazione di beni immobili e su altri atti di straordinaria amministrazione;
- o) Le deliberazioni in ordine all'amministrazione economica e finanziaria dell'associazione in conformità alle direttive dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo;
- p) Il provvedere a tutti quei servizi, pubblicazioni e studi che siano ritenuti utili nel campo sindacale, legale, tecnico, economico, finanziario, tributario e della previdenza;
- q) L'esame delle domande di associazione;
- r) L'esame e la decisione di sanzioni disciplinari nonché per l'eventuale espulsione degli associati;
- s) Deliberare in merito all'erogazione di contributi a favore di manifestazioni interessanti il turismo.
- t) Autorizzare, su richiesta del Presidente, la formazione della Giunta Esecutiva

ART. 15

L'eventuale Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell'Associazione e da 2 componenti eletti dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di un membro della Giunta Esecutiva, il Consiglio Direttivo eleggerà il sostituto nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva associati o anche esperti esterni ogni qualvolta lo ritenga necessario.

L'eventuale Giunta Esecutiva si riunisce non meno di 4 volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri.

I membri della Giunta Esecutiva assenti senza giustificato motivo a 2 sedute consecutive decadono dalla carica.

ART. 16

Sono attribuzioni della eventuale Giunta Esecutiva:

- a) Le deliberazioni in ordine all'amministrazione economica e finanziaria dell'associazione in conformità alle direttive dell'assemblea generale e del Consiglio direttivo;
- b) Il provvedere a tutti quei servizi, pubblicazioni e studi che siano ritenuti utili nel campo sindacale, legale, tecnico, economico, finanziario, tributario e della previdenza;
- c) L'esame delle domande di associazione;
- d) L'esame e la decisione di sanzioni disciplinari nonché per l'eventuale espulsione degli associati;
- e) In caso di urgenza, esplica i poteri del Consiglio Direttivo. I provvedimenti in tal modo adottati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo entro 30 giorni;
- f) Deliberare in merito all'erogazione di contributi a favore di manifestazioni interessanti il turismo.

ART. 17

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti e rappresenta legalmente la stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

E' coadiuvato da un Vice presidente scelto dallo stesso fra i membri del Consiglio.

Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle decisioni degli organi sociali ed inoltre prende tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell'attività dell'associazione, vigilando sull'andamento degli uffici.

Se assente o impedito viene sostituito dal Vice presidente.

Qualora lo ritenga il Presidente può altresì demandare al Vice presidente l'assolvimento di particolari specifici incarichi che rientrano nella sua competenza.

ART. 18

Il Collegio dei Provirvi ha la funzione di dirimere eventuali controversie insorte fra gli associati o gli associati e l'Associazione per cause inerenti la vita associativa.

Avrà funzione di amichevole compositore e giudicherà secondo equità.

Detto collegio è composto da tre membri scelti dall'Assemblea generale, anche fra non soci, determinando chi di essi avrà la funzione di Presidente.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E AMMINISTRATIVO

Art. 19

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili che comunque vengano in possesso dell'Associazione, nonché dai proventi delle quote associative e dell'eccedenza attiva delle gestioni annuali, dai contributi volontari dei soci e di privati, da eredità e da altre entrate compatibili con la normativa vigente.

Salvo diversa disposizione di legge l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa. Salvo diversa disposizione di legge in caso di scioglimento, per qualunque causa questo avvenga, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione o ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, c. 190 della legge 662/96.

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio viene compilato un rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente da presentarsi entro il mese di maggio all'Assemblea generale.

Gli associati nel caso di recesso od esclusione, e ogni singola Sezione in caso di scioglimento o di recesso, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota.

TITOLO V

NORME GENERALI

ART. 20

Le cariche sociali sono gratuite e conseguite a seguito di libere elezioni. Non sono ammesse deleghe delle stesse. Potrà altresì essere approvato dal Consiglio Direttivo un regolamento inerente i rimborsi spese.








Il Presidente, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva durano in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere eletti al massimo per 2 mandati consecutivi.

Gli organi di cui sopra scaduti rimarranno in carica fino all'insediamento dei nuovi eletti.

ART. 21

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:


Alessandro Mazzoni

Elena Zambodan

Alessio Berni

Giulio Crotti

Alessio Mazzoni

Elena Zambodan

Alessio Mazzoni